

COMUNE DI FORINO

REGOLAMENTO TOSAP

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del regolamento
- Art.2 - Definizioni

TITOLO II
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

CAPO I
Occupazioni

- Art.3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 - Tipi particolari di occupazioni

CAPO II
Il procedimento

- Art.5 - Richiesta di occupazione
- Art.6 - Istruttoria della richiesta
- Art.7 - Contenuto e rilascio della concessione
- Art.8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione
- Art.9 - Durata
- Art.10 - Titorità della concessione
- Art.11 - Rinnovo e proroga della concessione
- Art.12 - Obblighi del titolare della concessione
- Art.13 -Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione
- Art.14 - Revoca per causa imputabile al concessionario
- Art.15 - Occupazioni abusive

TITOLO III
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

CAPO I

Art.16 -Presupposto oggettivo

Art.17 -Presupposto soggettivo

Art.18- Criterio di applicazione della tassa

Art.19 -Suddivisione del territorio in categorie

Art.20- Misura dello spazio occupato

Art.21- Durata dell'occupazione

Art.22- Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

Art.23- Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

Art.24- Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Disciplina e tariffe

Art.25 -Passi carrabili: Criteri di determinazione della superficie

Art.26 -Autovetture per trasporto pubblico

Art.27 - Distributori di carburante. Determinazione della tassa

Art.28 -Apparecchiature per la distribuzione dei tabacchi

CAPO II
RIDUZIONI ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art.29 -Riduzione tassa permanente

Art.30 -Riduzione tassa temporanea

Art.31 -Esenzioni dalla tassa

Art.32 -Esclusioni dalla tassa

CAPO III
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art.33 -Versamento per le occupazioni permanenti. Obbligo di Denuncia

Art.34 -Versamento per le occupazioni temporanee

Art.35 -Rateizzazioni

CAPO IV
ACCERTAMENTI, RIMBORSI, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.36 -Accertamenti

Art.37 -Riscossione coattiva

Art.38 -Rimborsi

Art.39 -Sanzioni

Art.40. Funzionario responsabile

Art.41 -Affidamento in concessione

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42 -Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- per "occupazione permanente", le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- per "occupazione temporanea", le occupazioni di durata inferiore all'anno.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

CAPO I

Occupazioni

Art.3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Sono parimenti assoggettate a concessione comunale le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio.

Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento della tassa, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
sono temporanee "le occupazioni di durata inferiore all'anno".

Art.4 - Tipi particolari di occupazioni

E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione al più presto, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, via fax o con telegramma. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area, la cui occupazione si riterrà abusiva.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

CAPO II

Il procedimento

Art.5 - Richiesta di occupazione

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche di cui alle definizioni,

deve presentare apposita domanda secondo la modulistica gratuitamente disponibile presso l'ufficio tributi del Comune volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione.

Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento salvo quanto previsto per le occupazioni d'urgenza.

Nella domanda vanno indicate:

nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, le generalità del richiedente, la residenza, il domicilio, il codice fiscale o l'eventuale numero di partita IVA;
nei casi di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, l'eventuale numero di partita IVA e le generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
ubicazione e delimitazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
superficie o estensione lineare della zona che si intende occupare;
durata e giorni dell'occupazione;
attività che si intende svolgere sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - quando prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al rilascio;
descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
impegno ad osservare le norme legislative e regolamenti vigenti, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
impegno a pagare il tributo determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale (ove previsti);
indicazione facoltativa del recapito telefonico, presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.

Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445.

La domanda può essere presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, salvo altre modalità di legge.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della stessa area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di ricezione e protocollo della domanda, a condizione che la richiesta sia completa di tutti gli elementi richiesti.

Art.6 - Istruttoria della richiesta

La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.

Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo è fissato in 30 giorni.

Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio. Il termine è inoltre sospeso, qualora il responsabile del procedimento, debba acquisire i pareri di un altro servizio rispetto a quello competente per l'istruttoria.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

Art.7 - Contenuto e rilascio della concessione

In base ai risultati dell'istruttoria, il responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.

L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione;
- la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
- l'indicazione dell'importo del tributo.

Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni al patrimonio o al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione

La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.

Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi competenti. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento della tassa correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Art.9 - Durata

Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale ed/o organizzativo il responsabile del procedimento può stabilire una diversa durata.

Art.10 - Titolarità della concessione

La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato, comunque sempre su segnalazione del concessionario.

E' ammessa la successione nell'atto concessorio in tutti i casi di sub ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale; in questi casi il Comune rilascia un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità.

Art.11 - Rinnovo e proroga della concessione

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il concessionario qualora intenda prorogare la concessione di occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio tributi del Comune almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata, i motivi di proroga e deve anche contenere gli estremi della concessione originaria.

Art.12 - Obblighi del titolare della concessione

Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.

Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione.

Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In ogni caso il concessionario deve:

- non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
- evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
- collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Art.13 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione

Il Comune, con atto motivato del responsabile del procedimento, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza esser tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La sospensione temporanea della concessione o la revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico danno diritto alla restituzione della tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art.14 - Revoca per causa imputabile al concessionario.

La concessione viene inoltre revocata:

- qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai

regolamenti;
per violazione delle norme di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
qualora l'area concessa venga utilizzata in modo improprio o diverso da quello previsto dalla concessione.

Art.15 - Occupazioni abusive

Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, di sospensione o di estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.

In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione attraverso gli organi di vigilanza, e conseguente applicazione delle sanzioni relative, potrà disporre la rimozione dei materiali e la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese nonché quelle di custodia.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

CAPO I

Art.16 -Presupposto oggettivo

Sono soggette alla tassa, come determinata dagli articoli seguenti del presente regolamento, tutte le occupazioni permanenti o temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti assoggettate alla tassa le occupazioni di aree private sulle quali sia costituita una servitù di pubblico passaggio.

Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1 ovvero le aree di cui al comma 2, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture ed ogni altro impianto.

Art.17 -Presupposto soggettivo

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, la tassa è dovuta dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Art.18- Criterio di applicazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, e varia a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. seguente.

Art.19 -Suddivisione del territorio in categorie

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507, il Comune di Forino, agli effetti dell'applicazione della TOSAP appartiene alla 5° classe.

Il territorio del Comune di Forino, ai fini dell'applicazione della TOSAP, si suddivide in due categorie:

CATEGORIA 1^) Via Verdi, fino ai numeri civici n. 26 e n. 49 compresi Via del Gelso, da Largo Ponte fino ai numeri civici n. 40 e n. 48/A compresi; Via Marconi; Piazza Tigli; V.lo Mele; V.lo Rossi; V.lo Palazza; V.lo De Lauro; V.lo S.Stefano; V.lo Ercolino; Via Don Minzoni; Via Roma; V.lo Corte; V.lo Quercia; V.lo S. Biagio; Via Siniscalchi; 1^ Trav. Di Via Siniscalchi; Piazza Municipio; V.lo Casalbarone; Via Risorgimento; V.lo Asilo Infantile; Via Petrarò fino all'incrocio con Via Marconi; Largo Rossi; Via Forno; Via Pratola; Via Annunziata fino ai numeri civici n. 71/A e n. 18 compresi; Via Dorso, fino al primo incrocio con Via Scheta; Piazza Kennedy; Via Campi fino ai numeri civici n. 5 e n.28 compresi; V.lo Iacuzio; V.lo Romaniello; V.lo Murato; V.lo Rosario; Via Gradoni Murato; Piazzetta Caracciolo; Via Risanamento; Largo Ponte; Via Pezze; Via Rosa Selvaggi; Via A.M. Mazzei, Via G. Tornatore, Via A. De Leone; Via C. A. Fanelli; Via Casaldamato fino ai numeri civici n. 63 e n. 58 compreso; Vicolo Casaldamato fino al numero civico n. 38 e n. 40 compreso; V.tto Casaldamato; Area Prefabbricati Casaldamato; Area prefabbricati Annunziata.

CATEGORIA 2^) le rimanenti strade, piazze ed aree non comprese nella 1^ categoria, le frazioni Petruro, Celzi e Castello, i nuclei abitati di Casaldicreta, C.da Rapone, Petrosa.

Art.20- Misura dello spazio occupato

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, devono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10 % per la parte eccedente i 1000 mq.

Art.21- Durata dell'occupazione

Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno. La tassa si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art.22- Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche:

1^ Categoria: = euro 26,33 per mq.

2^ Categoria: = euro 22 per mq.

Art.23- Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 19 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- a) 1^ Categoria: = euro 2,06 per mq.
- b) 2^ Categoria: = euro 1,80 per mq.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, la tariffa di cui al comma 2 è aumentata del 50%

Art.24- Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Disciplina e tariffe.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tassa va determinata in euro 258,22 per chilometro lineare o frazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica

L'Amministrazione ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori appositamente costruiti, la spesa relativa è a carico degli utenti.

L'Amministrazione, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo a tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari complessivamente al 50% delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, è determinata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:

occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 gg. : tassa complessiva: euro 15,49;

la tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 gg, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

occupazione di durata non superiore a 90 giorni: 30%;

occupazione di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%;

occupazione di durata superiore a 180 giorni: 100%.

Art.25 -Passi carrabili: Criteri di determinazione della superficie.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Per i passi carrabili la tariffa di cui all'art.22 è ridotta al 50%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta del 10%.

La tariffa è ridotta parimenti del 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi rapporto.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art.26 -Autovetture per trasporto pubblico.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.27 -Distributori di carburante. Determinazione della tassa.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti:

centro abitato = euro 46,48 per mq.;

zona limitrofa = euro 38,73 per mq.;

sobborghi e zone periferiche = euro 23,24 per mq.;

frazioni = euro 7,74 per mq.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4. Gli ulteriori spazi eccedenti la superficie non superiore a mq.4 eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque realizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.22 del presente regolamento.

Art.28 -Apparecchiature per la distribuzione dei tabacchi.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti importi:

a) entro abitato = euro 15,49 per mq.;

b) zona limitrofa = euro 11,36 per mq.;

c) frazioni, sobborghi e zone periferiche = euro 7,74 per mq.

CAPO II RIDUZIONI ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art.29 -Riduzione tassa permanente

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, assoggettate sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

Art.30 -Riduzione tassa temporanea

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa di cui all'articolo 23 è ridotta in misura del 20%.

Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Le tariffe sono ridotte dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Le tariffe sono ridotte all' 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, viene disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art.31 -Esenzioni dalla tassa

Sono esenti dalla tassa:

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

le occupazioni di aree cimiteriali;

le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art.32 -Esclusioni dalla tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

CAPO III DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art.33 -Versamento per le occupazioni permanenti. Obbligo di Denuncia

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti devono presentare all'Ufficio tributi del Comune, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e dalla stessa messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

Per le occupazioni di cui al comma primo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascuno anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Forino, disponibile presso l'ufficio tributi nonché presso l'ufficio postale compreso nel proprio territorio.

Art.34 -Versamento per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa deve essere versata all'atto del rilascio della concessione e l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento.

Art.35 -Rateizzazioni

La tassa, se d'importo superiore ad euro 250,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

CAPO IV

ACCERTAMENTI, RIMBORSI, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.36 -Accertamenti

- 1 Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 33, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2 Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché la sanzione e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3 L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo

che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

- 4 Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 5 Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art.37 -Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art.38 -Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora al saggio legale, con maturazione per ogni semestre compiuto, dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.39 -Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, ma di ostacolo all'attività di accertamento, si applica la sanzione da euro 51 ad euro 258.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori al saggio legale, con maturazione per ogni semestre compiuto.

40. Funzionario responsabile

Il Comune, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art.41 -Affidamento in concessione

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga piu` conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per il contribuente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 -Disposizioni finali

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 in data 29.06.1996 e successive modifiche.

Per quanto non disposto esplicitamente dal presente regolamento, si rinvia al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

